



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

dal Ministro dello sviluppo economico (URSO)

dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (LOLLOBRIGIDA)

dal Ministro della transizione ecologica (PICHETTO FRATIN)

dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (SALVINI)

e dal Ministro dell'istruzione (VALDITARA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(V. Stampato Camera n. 547)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2022

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 2022*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	11

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « Ministero » è sostituita dalle seguenti: « 6) Ministero »;

alla lettera b), la parola: « Ministero » è sostituita dalle seguenti: « 7) Ministero »;

alla lettera c), la parola: « Ministero » è sostituita dalle seguenti: « 8) Ministero »;

alla lettera d), la parola: « Ministero » è sostituita dalle seguenti: « 9) Ministero »;

alla lettera e), la parola: « Ministero » è sostituita dalle seguenti: « 11) Ministero ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) - 1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: " , alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" ».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola: « 2-bis) » è sostituita dalla seguente: « 2-bis ».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: « , è aggiunto, in fine » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto, in fine » e dopo le parole: « della sovranità alimentare, » sono inserite le seguenti: « che esso esercita ».

All'articolo 4:

al comma 2, lettera a), numero 2.3), dopo le parole: « approvvigionamenti di energia » sono inserite le seguenti: « e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica ».

All'articolo 6:

al comma 2:

alla lettera b):

all'alinea, dopo le parole: « all'articolo 50 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 1 »;

al numero 1), le parole: « al comma 1, » sono soppresse;

ai numeri 2) e 3), le parole: « al primo periodo, » sono soppresse;

al numero 3), le parole: « del merito, all'incremento » sono sostituite dalle seguenti: « del merito e all'incremento »;

alla lettera e), dopo le parole: « all'articolo 51-ter » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono inserite le seguenti: "ovvero ai

sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,», al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« *Art. 6-bis. - (Ministero della salute) - 1.* La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Il comma 1 dell'articolo *47-quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. - (Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227) - 1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, secondo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Alle riunioni del Comitato »;

al comma 2, le parole: « di Simest S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Simest S.p.A. » e le parole: « 8 luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 luglio 2011 ».

All'articolo 10:

al comma 1:

*alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, », le parole: « ai 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 25 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento finalizzato all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell’impresa, dell’ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all’amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi” »;*

alla lettera b):

*al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo, le parole: « una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese »;*

al capoverso 1-ter, dopo le parole: « e agricoltura » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: “provvedimenti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo” ».

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. – (Titolarità del portale “Italia.it”) – 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale ‘Italia.it’, di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso” ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le parole: « Ad esso » sono sostituite dalle seguenti: « Alle riunioni del Comitato » e le parole: « o loro delegati » sono sostituite dalle seguenti: « , o loro delegati, »;

alla lettera b), numero 1), le parole: « nazionale ed europea » sono sostituite dalle seguenti: « nazionali ed europee »;

alla lettera d), capoverso 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »; .

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 57-bis » sono inserite le seguenti: « , comma 8, ».

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera d), le parole: « la continuità » sono sostituite dalle seguenti: « della continuità »;

alla lettera f), le parole: « turistico ricreative » sono sostituite dalla seguente: « turistico-ricreative »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « ove nominati » sono sostituite dalle seguenti: « ove nominate » e le parole: « della agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « dell'agricoltura »;

al secondo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Alle riunioni del Comitato »;

al terzo periodo, dopo le parole: « un Sottosegretario » sono aggiunte le seguenti: « di Stato »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « ai partecipanti » sono inserite le seguenti: « alle riunioni » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate) - 1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: "e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze

di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia" ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « e fino » sono sostituite dalla seguente: « fino ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – (*Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze*) – 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.

4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero

inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.

5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023”;

b) al comma 3-*ter*, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023” e le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 maggio 2023”;

c) al comma 3-*quater*, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2023” e le parole: “a decorrere dall'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° giugno 2023” ».

All'articolo 14:

*al comma 1, dopo le parole: « presente decreto » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione degli articoli 4, commi 3-*bis* e 3-*ter*, e 6, commi 3-*bis* e 3-*ter*, ».*

*Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 dell'11 novembre 2022.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di politiche per il mare, nonché in materia di valorizzazione, tutela e promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo;

Ritenuto, altresì, di dover apportare le conseguenti modificazioni e integrazioni alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: « Ministero dell'istruzione e del merito ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. *Identico:*

a) il numero 6) è sostituito dal seguente: « **6**) Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

b) il numero 7) è sostituito dal seguente: « **7**) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: « **8**) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

d) il numero 9) è sostituito dal seguente: « **9**) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

e) il numero 11) è sostituito dal seguente: « **11**) Ministero dell'istruzione e del merito ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Ministero delle imprese e del made in Italy*)

1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

b) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

3) al comma 2-bis), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Mini-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1-bis.

Art. 1-bis.

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230*)

1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « , alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ».

Articolo 2.

Art. 2.

(*Ministero delle imprese e del made in Italy*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) *identica* »;

Art. 2.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo »;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Attribuzioni) »;

c) all'articolo 29, comma 2, le parole: « Ministero delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da « dal Ministro delegato » sino a « ove nominato » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata » e le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del *made in Italy* ».

4. Le denominazioni « Ministro delle imprese e del *made in Italy* » e « Ministero delle imprese e del *made in Italy* » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro dello sviluppo economico » e « Ministero dello sviluppo economico ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4) *identico*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: « al ministero » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

3) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. »;

b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».

3. Le denominazioni « Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » e « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Art. 3.

(*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) al comma 2 è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: « Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, **che esso esercita** garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. »;

b) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

le denominazioni « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » e « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

Art. 4.

Articolo 4.

(*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1. all'alinea le parole: « Al Ministero della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » e dopo le parole: « sviluppo sostenibile » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza energetica »;

2.2. alle lettere a) e f) le parole: « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

2.3. alla lettera b), dopo le parole: « provvedimenti ad essi inerenti; » sono inserite le seguenti: « individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicu-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

(*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico:*

2.1. *identico;*

2.2. *identico;*

2.3. alla lettera b), dopo le parole: « provvedimenti ad essi inerenti; » sono inserite le seguenti: « individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicu-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia; »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Attribuzioni) »;

b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

3. Le denominazioni « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica » e « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro della transizione ecologica » e « Ministero della transizione ecologica ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

rezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia **e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili**; »;

3) *identico*;

b) *identica*.

3. *Identico*.

3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Articolo 5.

(*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

Art. 6.

Articolo 6.

(*Ministero dell'istruzione e del merito*)

1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: « È istituito il Ministero dell'istruzione, cui » sono sostituite dalle seguenti: « Al Ministero dell'istruzione e del merito »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Attribuzioni) »;

b) all'articolo 50:

1) **al comma 1**, le parole: « Ministero dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

(*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

Identico.

Articolo 6.

(*Ministero dell'istruzione e del merito*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 50, **comma 1:**

1) le parole: « Ministero dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'istruzione e del merito » e le pa-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

merito » e le parole « Ministro dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) **al primo periodo**, le parole: « valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale »;

3) **al primo periodo**, le parole: « supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti » sono sostituite dalle seguenti: « supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti »;

c) all'articolo 51, comma 1, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente: « ventotto »;

d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: « Ministero dell'istruzione e del merito »;

e) all'articolo 51-ter le parole: « congiuntamente con il Ministero dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito ».

3. Le denominazioni « Ministro dell'istruzione e del merito » e « Ministero dell'istruzione e del merito » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro dell'istruzione » e « Ministero dell'istruzione ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

role « Ministro dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) le parole: « valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale »;

3) le parole: « supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti » sono sostituite dalle seguenti: « supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti »;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) all'articolo 51-ter, **comma 1**, le parole: « congiuntamente con il Ministero dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito ».

3. *Identico.*

3-bis. **Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in par-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ticolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: « con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, » sono inserite le seguenti: « ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, », al terzo periodo, le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del » e, al quarto periodo, le parole: « e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 6-*bis*.

Articolo 6-*bis*.

(*Ministero della salute*)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6-bis.

valenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Il comma 1 dell'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12 ».

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-ter.

Art. 6-ter.

(Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)

1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Articolo 7.

(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « , in sede di prima applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026, ».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. ».

Art. 8.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante « Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto », dopo la parola: « cybersicurezza » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 7.

(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Identico.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 9.

(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto »;

b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: « delle imprese, » sono inserite le seguenti: « elaborate dal Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo di cui al comma 18-ter, »;

c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:

« 18-ter. È istituito il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il *made in Italy* nel mondo.

18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 9.

Art. 9.

(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identico:*

« 18-ter. *Identico.*

18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. **Alle riunioni del Comitato** possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.

18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* nel mondo;

b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea. ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di co-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

18-quinquies. Identico.

18-sexies. Identico. ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività **della società** Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 8 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono inserite le seguenti: « nonché il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Articolo 10.

(*Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese*)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « superiore ai 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali » e le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

3. *Identico.*

Articolo 10.

Art. 10.

(*Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese*)

1. *Identico:*

a) al comma 1, **al primo periodo**, le parole: « superiore ai 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali » e le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* » **e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione so-**

Art. 10.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;

b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

1-ter. La struttura di cui al comma *1-bis* monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

stituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi »;

b) *identico:*

« *1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, è istituita **presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese**, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

1-ter. La struttura di cui al comma *1-bis* monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. »;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) al comma 2, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Articolo 11.

(*Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE*)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Mini-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

c) al comma 2, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle imprese e del *made in Italy* » e **dopo le parole: « provvedimenti di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo ».**

Articolo 10-bis.

Art. 10-bis.

(*Titolarietà del portale « Italia.it »*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il Ministero ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso ».

Articolo 11.

Art. 11.

(*Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE*)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Mini-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

stro delle imprese e del *made in Italy*. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. »;

b) al comma 3:

1) all'alinea, dopo le parole: « Piano per la transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « e per la sicurezza energetica » e, dopo le parole: « coordinare le politiche » sono inserite le seguenti: « e le misure di incentivazione nazionale ed europea »;

2) dopo la lettera *f-bis*), sono aggiunte le seguenti:

« *f-ter*) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-quinquies) sicurezza energetica. »;

c) al comma 4, le parole: « le fonti di finanziamento, » sono soppresse e dopo le parole: « singole misure » sono inserite le seguenti: « e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti »;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

stro delle imprese e del *made in Italy*. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. **Alle riunioni del Comitato** partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. »;

b) identico:

1) all'alinea, dopo le parole: « Piano per la transizione ecologica » sono inserite le seguenti: « e per la sicurezza energetica » e, dopo le parole: « coordinare le politiche » sono inserite le seguenti: « e le misure di incentivazione **nazionali** ed **europee** »;

2) identico;

c) identica;

d) identico:

« 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.

(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis (*Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare. ».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con ca-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis, **comma 8**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.

Art. 12.

(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

denza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento **della** continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

e) *identica*;

f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità **turistico-ricreative**.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove **nominato**, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, **dell'**agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cul-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.

7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

tura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. **Alle riunioni del** Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario **di Stato**.

5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti **alle riunioni** del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi **di** spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 12-bis.

Art. 13.

Articolo 13.

(*Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri*)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Articolo 12-bis.

(*Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate*)

1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: « e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia ».

Articolo 13.

(*Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri*)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 13.

Articolo 13-bis.

Art. 13-bis.

(Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.

2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.

4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.

5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 13-bis.

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 »;

b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023 »;

c) al comma 3-quater, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 » e le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° giugno 2023 ».

Articolo 14.

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto, **ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter**, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

URSO, *Ministro dello sviluppo economico*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PICHETTO FRATIN, *Ministro della transizione ecologica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)